

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO MONTEVIDONI, E DELLA PALESTRA COMUNALE MIRELLA SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018.

CIG 5829006

Articolo 1

Oggetto e Scelta del contraente

1. Il presente affidamento prevede la concessione in gestione degli impianti sportivi denominati Campo Sportivo Monteviodoni e Palestra comunale Mirella situata in Via Papa Giovanni XXIII con relative attrezzature in dotazione, di seguito individuati come “Strutture”.
2. L’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, verrà effettuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso procedura aperta.

Articolo 2

Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata ininterrotta di 36 mesi con decorrenza dal 01.03.2015 fino al 28.02.2018.
2. Il concessionario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure amministrative relative all’affidamento della struttura, a prorogare l’erogazione del servizio per il periodo di mesi sei su richiesta dell’Ente affidatario agli stessi patti e condizioni.

Articolo 3

Tipologia del servizio

1. Il concessionario potrà utilizzare le Strutture secondo le modalità dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri (Allegato n. 1) del presente bando; nonché secondo quanto riportato nel progetto tecnico da inserire nell’offerta e nel rispetto delle vigenti norme di settore.

Articolo 4

Importo complessivo concessione

1. Il concessionario percepirà come contributo economico per la gestione il 100% dell’introito proveniente dalle tariffe versate dagli utilizzatori delle Strutture.
2. L’importo annuo del corrispettivo a base di gara che il Comune erogherà al concessionario delle Strutture è di € 47.000,00 (IVA inclusa), soggetto a ribasso in sede di gara.
3. Il concessionario dovrà ogni anno versare al Comune un canone complessivo di € 5.800,00 (IVA esclusa), soggetto al rialzo in sede di gara.
4. Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono pari € 00.00 (euro zero), in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all’interno degli edifici di proprietà comunale.

Articolo 5

Soggetti ammessi alla gara

1. Sono ammessi a partecipare al presente affidamento le associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni / CONI, ad Enti di promozione sportiva, le associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e tempo libero, senza fini di lucro, con le finalità ed i criteri di cui alla L.R. n. 5/2012.
2. Sono ammesse partecipazioni anche in forma associata. I soggetti di cui al capo precedente, in caso di aggiudicazione dovranno, con atto espresso e formalizzato ai sensi di legge, individuare il mandatario capogruppo che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all’esecuzione del contratto. Le offerte, tecnica ed economica, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati e dovranno essere specificati i servizi e le prestazioni che saranno eseguite dalle singole associazioni. Il raggruppamento R.T.I. nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto

capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della stazione appaltante.

3. Sono ammessi raggruppamenti costituiti da uno o più soggetti di cui al punto 1 e soggetti diversi, fermo restando che il soggetto capogruppo dovrà essere individuato tra gli enti di cui al punto 1 e che i soggetti diversi potranno svolgere esclusivamente la gestione di attività complementari e/o di supporto alla gestione sportiva degli impianti.
4. Ogni associata partecipante deve produrre tutta la documentazione richiesta.
5. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento.
6. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del Comune di tutti i soggetti raggruppati. Se i partecipanti intendono partecipare come R.T.I. costituendosi con atto pubblico solo in caso di aggiudicazione, la domanda di partecipazione e l'offerta, tecnica ed economica, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ogni soggetto che intende associarsi e dovranno specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite da ogni soggetto aderente; l'offerta dovrà, inoltre, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
7. La mancata costituzione del R.T.I. a norma di legge nel termine fissato per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione.
8. Nel caso di raggruppamento, ciascuna impresa associata dovrà presentare la documentazione amministrativa richiesta. In sede di valutazione dei requisiti per la partecipazione alla gara l'associazione deve comunque, complessivamente, possedere i requisiti nella stessa misura complessivamente richiesta per il soggetto singolo; inoltre la mandataria o capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria. I componenti il R.T.I. dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione al bando:
 - l'impegno a costituire il R.T.I. in caso di aggiudicazione (se non costituito al momento della presentazione della domanda);
 - di essere nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
 - chi sia la capogruppo mandataria e chi le mandanti;
 - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento.In ogni caso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, si deve verificare:
 - la sussistenza di una sostanziale corrispondenza tra i requisiti posseduti e la parte della prestazione effettuata da ciascuna dei soggetti associati;
 - che il soggetto indicato per l'effettiva gestione della struttura posseda almeno i requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara;
 - che i requisiti di moralità siano posseduti da tutti i componenti il raggruppamento;
 - che per quanto riguarda la fidejussione o la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento.Quanto richiesto deve essere presentato, pena esclusione, da tutti i soggetti associati; la mancanza di documenti, di requisiti, di sottoscrizione delle offerte, anche da parte di un solo soggetto del R.T.I., comporta l'esclusione del R.T.I. dalla gara.
9. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Articolo 6

Requisiti per la partecipazione alla gara

1. I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come meglio dettagliato nel "modulo di domanda" (Allegato n. 2).

Articolo 7

Modalità di presentazione e formulazione dell'offerta

1. I partecipanti, per essere ammessi alla gara, dovranno far pervenire la relativa offerta al Protocollo Generale del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Piazza Matteotti n. 8 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.01.2015, a mezzo posta raccomandata A/R o consegna a mano, il plico sigillato con mezzo idoneo a garantirne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il mittente e la seguente dicitura: "Gara per l'affidamento in concessione della gestione del Campo Sportivo Montevidoni, e della Palestra comunale Mirella sita in Via Papa Giovanni XXIII".
2. Del giorno e dell'ora di arrivo del plico farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Articolo 8

Data di svolgimento delle operazioni di gara

1. La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 22.01.2015 alle ore 12.00 presso la sala riunioni dell'Assessorato allo Sport del Comune di Sant'Elpidio a Mare sita in Piazzale Marconi n. 14/f.
2. Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto 5, ovvero soggetti muniti di specifica delega.
3. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui vengono esaminate le offerte tecniche presentate ed ammesse.

Articolo 9

Disposizioni per la presentazione e formulazione dell'offerta

1. Pena l'esclusione, il plico, sigillato, siglato in modo atto a garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno 3 buste, ciascuna di esse sigillata in
2. modo atto a garantirne la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le diciture:
 - Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - Busta B: OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA
 - Busta C: OFFERTA ECONOMICA
3. Ciascuna busta a sua volta, a pena di esclusione, dovrà contenere la documentazione di seguito specificata:

- Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta dovrà contenere:

a) l'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 del presente bando, in bollo da € 16,00 se dovuto, e dovrà essere:

- firmata dal legale rappresentante oppure da un procuratore per cui dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive;
- corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex D.P.R. 445/2000) nella quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti minimi di ammissione alla gara (Allegato n. 2 Bis) che è parte integrante della domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà essere prodotta:
 - o in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito o da costituire, da ciascuna delle Imprese che compongono o comporranno il Raggruppamento;
 - o in caso di Consorzi di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 del codice civile) e di G.E.I.E, costituiti o da costituire, da ciascuna delle Imprese che costituiscono o costituiranno il Consorzio o G.E.I.E.;
 - o in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

La Commissione si riserva di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata, nel rispetto della *par condicio* tra tutte le concorrenti.

La Commissione e, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante, si riservano la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

b) copia del capitolato d'oneri sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante per integrale accettazione;

c) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del concorrente;

- Busta B: OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Tale busta dovrà contenere una relazione nella quale si illustrino in modo dettagliato i diversi elementi dell'offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione così come stabilito al successivo art. 10 del presente bando.

La relazione dovrà essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante dell'Associazione/Impresa concorrente. Nel caso in cui il concorrente sia un Raggruppamento o un Consorzio ordinario non ancora costituito, la documentazione soggetta a valutazione e punteggio, a pena d'esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Si precisa che la suddetta documentazione costituirà allegato contrattuale ad integrazione dell'allegato capitolato d'oneri.

La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o modifiche alle relazioni presentate.

Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano condizionate.

- Busta C: OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà contenere l'offerta economica redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3 del presente Bando, in bollo da € 16,00 se dovuto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione/impresa concorrente.

Nel caso in cui il concorrente sia un Raggruppamento o un Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutti i soggetti che di esso faranno parte.

Il concorrente dovrà indicare:

- il prezzo che è disposto a praticare e il relativo ribasso percentuale, sull'importo del corrispettivo annuo a base di gara pari a € 47.000,00 IVA inclusa;
- il prezzo che è disposta a versare al Comune e il relativo rialzo percentuale, sull'importo del canone annuo di gestione a base di gara pari a € 5.800,00 IVA esclusa.

Sono ammesse unicamente offerte a rialzo rispetto all'importo stabilito nelle modalità previste dal successivo articolo 10.

L'offerta economica deve essere espressa sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 72 R.D. 827/24.

L'offerta indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale comporta l'esclusione dalla presente gara.

Articolo 10

Modalità di aggiudicazione

La scelta del soggetto cui affidare il servizio di gestione delle Strutture sarà effettuata mediante apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

- Offerta tecnica = Max punti 70
- Offerta economica = Max punti 30

1. Di stabilire che l'offerta tecnica venga valutata sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		PUNTEGGIO
1.RADICAMENTO SUL TERRITORIO		max 10 punti
Sede sociale sul territorio comunale	<input type="checkbox"/> Meno di 2 anni	1 punto
	<input type="checkbox"/> Da 3 a 6 anni	2 punti
	<input type="checkbox"/> Da oltre 7 anni	3 punti
Numero iscritti residenti nel territorio comunale nell'ultima stagione sportiva	<input type="checkbox"/> Da 0 a 50 iscritti	1 punto
	<input type="checkbox"/> Da 51 a 200 iscritti	2 punti
	<input type="checkbox"/> Oltre i 201 iscritti	3 punti
Esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani. Numero iscritti con età inferiore ai 18 anni compresi nell'ultima stagione sportiva	<input type="checkbox"/> Da 0 a 20 iscritti	1 punto
	<input type="checkbox"/> Da 21 a 50 iscritti	2 punti
	<input type="checkbox"/> Da 51 a 80 iscritti	3 punti
	<input type="checkbox"/> Oltre 81 iscritti	4 punti
1. ESPERIENZA NEL SETTORE CUI E' DESTINATO L'IMPIANTO		max 10 punti
Anni di affiliazione ad uno degli organismi sportivi di cui alle discipline prevalenti praticabili nell'impianto	<input type="checkbox"/> Meno di 5 anni	1 punto
	<input type="checkbox"/> Oltre i 5 anni	2 punti
	<input type="checkbox"/> Oltre i 10 anni	3 punti
Attività agonistica nel settore giovanile e/o dilettantistico	<input type="checkbox"/> Meno di 3 anni	1 punto
	<input type="checkbox"/> Oltre i 4 anni	2 punti
	<input type="checkbox"/> Oltre 10 anni	3 punti
Attività agonistica con i migliori piazzamenti – 1°, 2°, 3° posto – conseguiti in campionati o manifestazioni sportive organizzate da federazioni riconosciute dal Coni	<input type="checkbox"/> Campionati provinciali	1 punto
	<input type="checkbox"/> Campionati regionali	2 punti
	<input type="checkbox"/> Campionati nazionali	4 punti
2. PROGETTO DI GESTIONE		max 30 punti (di cui max 15 per ogni singolo impianto)
La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere corredata da una relazione che indichi in modo dettagliato i seguenti punti: Profili economici e tecnici di gestione di ogni singola struttura: - Modalità di conduzione delle Strutture (servizio di custodia, pulizia, manutenzione, sorveglianza e sicurezza); - Qualificazione del personale; - Presenza di personale formato anche per l'uso di defibrillatori; - Ogni ulteriore aspetto gestionale che si ritiene utile descrivere.		Campo Sportivo Montevidoni Palestra Mirella
3. INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON ONERI A CARICO DEL GESTORE		max 10 punti (di cui max 7 per ogni singolo campo e max 3 per palestra)
La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere corredata da una relazione che indichi in modo dettagliato le proposte migliorative da effettuare a propria cura e spese con particolare riferimento ai seguenti punti: - Piano di utilizzo dei singoli impianti sportivi per l'organizzazione di attività integrative, anche a costi agevolati, a favore di giovani, diversamente abili, anziani (tipologia attività, calendario, programmazione); - Proposta di incremento della dotazione di attrezzature sportive sia fisse che mobili, utili alla migliore fruizione e funzionalità di ogni singolo impianto; - Proposta di completare l'arredo dell'infermeria con nuovo mobilio e nuove attrezzature di primo soccorso (defibrillatore, ecc.); - Proposta di realizzare opere e manutenzioni straordinarie e migliorative sia all'interno che all'esterno delle singole strutture; - Ogni altra proposta migliorativa che si ritiene utile proporre.		
4. CAPACITA' TECNICA - PROFESSIONALE		max 5 punti

Aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio di gestione in appalto o in concessione di un impianto sportivo simile a quelli oggetto della presente selezione - 1 punto per ogni anno di gestione	
5. CAPACITA' ECONOMICA	max 5 punti
Sarà attribuito un punteggio ai concorrenti che presenteranno le referenze bancarie, rilasciate da almeno un Istituto di bancario o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 383, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente. In alternativa alla predetta documentazione è possibile presentare copia dei bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni.	

Nell'offerta tecnica dovranno essere obbligatoriamente sviluppati gli elementi di valutazione di cui ai punti C e D: la mancata presentazione di proposte determinerà per tali elementi l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero).

2. Di stabilire che l'offerta economica venga valutata sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	PUNTEGGIO
a. RIBASSO SUL CORRISPETTIVO DI GESTIONE	max 25 punti
All'offerta che proporrà il maggior ribasso sul corrispettivo annuo di gestione a base di gara che il Comune verserà all'aggiudicatario, pari a € 47.000,00 (IVA inclusa), verranno attribuiti 25 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolato proporzionalmente, secondo la seguente formula: $\frac{\text{Prezzo Migliore Offerta}}{\text{Prezzo Offerta X}} \times 25$ Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso al corrispettivo di gara.	
b. RIALZO SUL CANONE ANNUO DA VERSARE AL COMUNE	max 5 punti
La valutazione dell'economicità dell'offerta avverrà attribuendo il punteggio in base ai seguenti parametri – in aumento – rispetto al canone stabilito dovuto dal concessionario a Comune. Saranno ammesse esclusivamente offerte in rialzo di importo minimo di € 100,00 + IVA .	
Nessun rialzo	0 punti
Da 100 a 300 euro	1 punto
Da 301 a 500 euro	2 punti
Oltre i 501 euro	5 punti

Articolo 11 Aggiudicazione

- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
- Il Comune di Sant'Elpidio a Mare si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di alcun genere.
- La concessione sarà affidata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto, fino ad un massimo di 100 punti.
- A parità di punti la concessione della gestione del servizio sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto in riferimento all'offerta economica. Oltre si procederà per sorteggio.

Articolo 12

Stipula del contratto ed esecuzione del servizio

1. Il rapporto contrattuale con il concessionario, sarà disciplinato da un'apposita convenzione.
2. La stipula del contratto avviene secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento comunale.
3. Nell'occasione, l'Amministrazione comunale inviterà il vincitore della gara a dare prova delle polizze assicurative previste nel capitolato d'oneri.
4. Nelle more del perfezionamento del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla richiesta d'urgenza della prestazione.

Articolo 13

Spese di contratto

1. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico del concessionario.
2. Delle suddette spese non si potrà esercitare diritto di rivalsa.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dr.ssa Donatella Burini, in qualità di Responsabile Area 3 Servizi Sociali e Culturali.

Articolo 15

Tutela dei dati personali

1. Il Comune informa i partecipanti alla gara che, ai sensi del l'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara.
3. Il concessionario si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Inoltre, si obbliga al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali.

Articolo 16

Cessione e sub-affidamento

1. E' vietato cedere o sub-affidare in tutto o in parte la gestione dei singoli campi sportivi e della palestra, pena la revoca della concessione, mentre è consentita la sub-concessione di eventuali servizi o attività complementari che il concessionario dovesse allestire all'interno delle strutture previo nullaosta dell'Amministrazione Comunale.
2. Le Strutture non possono essere utilizzate come sede legale di associazioni o altri soggetti privati.

Articolo 17

Antimafia

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazione e informazione antimafia.

Articolo 18

Ritiro documenti

Il bando, i relativi allegati (schema di convenzione, modello istanza di partecipazione, modello offerta economica) sono disponibili sul sito internet del Comune di Sant'Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it nella sezione Appalti - Bandi - Avvisi.

Art. 19

Sopralluoghi e altre informazioni

1. Tutte le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara, il servizio oggetto di concessione e le modalità di esecuzione contrattuale sono contenute, oltre che nel presente bando, nel capitolato d'oneri.
2. Per effettuare un sopralluogo nella sede dell'impianto sportivo e presso la sala pubblica adiacente oggetto entrambe le Strutture della presente procedura, si dovrà contattare il

Servizio Sport, ubicato in Piazzale Marconi n. 14/f, Tel. 0734 8196373, aperto al lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

3. Per tali accessi sarà obbligatoria la presenza del legale rappresentante pro tempore del soggetto o dei soggetti in gruppo che intendono partecipare alla selezione.
4. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, chiarimenti di interesse generale, nonché la graduatoria definitiva di gara saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Sant'Elpidio a Mare e tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

Articolo 20 Norme finali

Per quanto non contemplato e non regolamentato nel presente avviso, si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e alle norme del codice civile.

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO MONTEVIDONI E DELLA PALESTRA COMUNALE MIRELLA SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018

CIG 5829006

Articolo 1

Oggetto e Scelta del contraente

1. Il presente affidamento prevede la concessione in gestione degli impianti sportivi denominati Campo Sportivo Montevidoni, e Palestra comunale Mirella situata in Via Papa Giovanni XXIII con relative attrezzature in dotazione, di seguito individuati come "Strutture".
2. L'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso procedura aperta.

Articolo 2

Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata ininterrotta di 36 mesi con decorrenza dal 01.03.2015 fino al 28.02.2018.
2. La gestione decadrà, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla scadenza naturale.
3. Il concessionario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure amministrative relative all'affidamento della struttura, a prorogare l'erogazione del servizio per il periodo necessario al completo espletamento delle procedure, su richiesta dell'Ente affidatario agli stessi patti e condizioni.

Articolo 3

Tipologia del servizio

1. Lo scopo della concessione è favorire l'utilizzo delle Strutture prioritariamente per le attività di competenza, nonché occasionalmente per altre manifestazioni di carattere ricreativo ad ampio coinvolgimento sociale.
2. Per quanto concerne la palestra, la concessione e l'utilizzo sono limitati al solo orario extrascolastico, essendo tale struttura destinata in via prioritaria e gratuita all'attività didattica delle Scuole cittadine (Istituto "E.Tarantelli"), sulla base del calendario delle lezioni approvato annualmente dal relativo Consiglio di Istituto. Durante le fasce orarie di utilizzo delle Scuole, gli alunni saranno sotto la vigilanza e la responsabilità degli insegnanti. Le Scuole risponderanno degli eventuali danni arrecati alle persone o cose durante il loro impiego e l'esercizio di tutte le attività scolastiche, sollevando il concessionario e il Comune da eventuali responsabilità. Durante l'orario di utilizzo della palestra da parte delle Scuole, non dovrà essere presente nella struttura personale estraneo a quello scolastico.
3. Il concessionario deve garantire il perfetto stato delle Strutture tutte le volte che queste dovranno essere utilizzate dalle Scuole, tenute comunque alla pulizia dopo l'utilizzo, e/o dal Comune.
4. Il concessionario potrà utilizzare i locali della palestra secondo le modalità dettagliatamente specificate nel presente capitolato; nonché secondo quanto riportato nel progetto tecnico da inserire nell'offerta e nel rispetto delle vigenti norme di settore.
5. Il concessionario dovrà garantire l'uso della palestra comunale e dei campi sportivi da parte di terzi, considerando le diverse necessità espresse, soddisfacendo in via prioritaria le esigenze locali.
6. Le Strutture non potranno essere utilizzate, pena la decadenza della concessione, per manifestazioni di tipo politico o per iniziative organizzate da privati cittadini e non aperte al pubblico.

Articolo 4

Tariffe

1. L'accesso ai servizi da parte di soggetti terzi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario percepirà come contributo economico massimo per la gestione il 100% dell'introito proveniente dalle tariffe versate dagli utilizzatori dell'impianto.
3. Al concessionario è consentito disporre la revoca della concessione degli spazi alle Associazioni o Società che non ottemperano al pagamento delle predette tariffe per tre mesi consecutivi.
4. Il concessionario non potrà esigere il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel presente articolo. La richiesta di somme eccedenti rispetto a quelle di cui sopra comporterà la possibilità per l'Ente di risolvere di diritto il contratto di concessione e
5. l'obbligo per il concessionario di restituzione di tutte le somme indebitamente incassate.
6. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune per la riduzione delle ore e dei periodi di utilizzo previsti nel presente capitolato, se tale riduzione è dovuta a fattori estranei alla volontà dell'Ente o dovuta a cause di forza maggiore.
7. Non sono previsti rimborsi per le spese sostenute qualora il Comune stabilisse di non aggiudicare l'appalto.

Articolo 5

Oneri di gestione

1. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare le Strutture in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della singole Strutture consegnate al concessionario in uno stato adeguato alle norme di sicurezza vigenti.
2. Il concessionario dovrà:
 - attuare il Piano di conduzione tecnica presentato in sede di gara che integra il presente capitolato;
 - assumere a proprio carico le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dei due impianti sportivi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
 - assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia giornaliera e quella straordinaria, la sorveglianza dei due impianti e delle relative attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti la gestione dei singoli impianti sportivi, ivi comprese le utenze (gas, elettricità, acqua, ecc.) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche se dovute all'uso della struttura da parte della Scuola o del Comune. Per quanto riguarda le utenze, il concessionario si impegna ad effettuare la voltura delle utenze attive per ogni impianto entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione e ad attivare ogni nuova fornitura che dovesse essere riconosciuta necessaria;
 - segnalare tempestivamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, nonché la necessità di interventi straordinari;
 - ad applicare e riscuotere le tariffe stabilite dal Comune secondo le modalità di cui al precedente art. 4;
 - assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, ivi compreso l'infermeria che dovrà sempre essere rifornita di farmaci e di quant'altro necessario per i medicinali di pronto soccorso;
 - garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno;
 - limitare l'accesso alle Strutture ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico - sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

- assumere a proprio carico le tasse, le imposte nonché i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- garantire adeguato riscaldamento negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti diversamente abili;
- individuare, ai sensi dell'art. 19 del D. M. del 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il cosiddetto "responsabile della sicurezza";
- provvedere agli oneri per l'applicazione del D. L.vo 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei volontari;
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione, quantunque non ivi espressamente indicate senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo, sostenendo altresì le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento della palestra comunale in questione. Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3, si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, in relazione ai singoli impianti (n. 1 campi sportivi e palestra) oggetto della concessione, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni (es. sostituzione vetri rotti, maniglie, ecc.) e loro verniciatura;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di attrezzature sportive;
- la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate (es. tabelloni segnapunti), degli impianti di suoneria, di amplificazione e di allarme. Le riparazioni dell'impianto elettrico dovranno essere certificate da personale specializzato;
- il cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione sia sulle aree destinate alle attività sportive che all'interno degli spogliatoi e degli altri locali di pertinenza illuminazione (ad eccezione fari esterni);
- manutenzione luci d'emergenza;
- riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale degli stessi;
- la pulizia e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
- la pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature ecc.;
- la manutenzione delle varie macchine in dotazione (pulizia, ecc.);
- la riparazione e il mantenimento delle pavimentazioni degli spazi interni;
- la manutenzione, la custodia e le necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili degli impianti;
- la pulizia e la disgorgatura delle tubazioni di scarico degli impianti;
- la tinteggiatura annuale degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- la riparazione e il rifacimento di parti di intonaci interni, la riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, conseguenti a negligenze d'uso;
- la manutenzione e la verniciatura di tutte le parti metalliche degli impianti, quali inferriate, corrimani, ringhiere, ecc.;
- la verifica periodica degli estintori e ricarica degli stessi; degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche; degli impianti di riscaldamento e antincendio previo accordo con il I competente Ufficio Tecnico Comunale;
- curare gli spazi esterni di pertinenza dei campi sportivi garantendone la costante manutenzione, un uso corretto da parte dell'utenza;

- curare le siepi e il taglio dell'erba degli spazi verdi esterni adiacenti e di pertinenza di ciascun campo sportivo;
3. Oltre alle azioni descritte al punto 2, per quanto concerne la manutenzione dei campi sportivi il concessionario è tenuto a provvedere:
- a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:
- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) degli spogliatoi dei campi da calcio e relativi servizi igienici e docce, garantendo secondo le prescrizioni indicate nel manuale d'uso dei pannelli prefabbricati che verrà all'uopo fornito dall'U.T.C;
 - verifica costante della dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
 - accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
- b) alle seguenti operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
- sfalcio dell'erba con tosaerba a lame elicoidali o rotanti perfettamente affilate e smaltimento dell'erba;
 - l'irrigazione durante i periodi caldi deve essere fatta al mattino (dalle 4 alle 7) e due o tre volte durante il giorno;
 - segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
 - riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco. Al riguardo, si precisa che le rullature devono essere eseguite in modo da evitare un'eccessiva compattazione del terreno, ed è preferibile a tal fine utilizzare il tosaerba a lame elicoidali semovente su rulli;
- d) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
- semina nelle zone più colpite;
 - riposo dei campi;
 - concimazione periodica con concimi a lenta cessione di elementi stesi in modo uniforme e con dosaggi indicati dal produttore;
 - applicazione di trattamenti speciali quali diserbanti selettivi, antifungo e antigerminativo qualora le condizioni del campo erboso lo richieda;
 - stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
 - rullatura nel periodo invernale e primaverile;
 - areazione ogni due o tre anni del tappeto erboso a seconda delle condizioni del campo erboso e relativa sabbiatura.
4. Oltre alle azioni descritte al punto 2, per quanto attiene alla pista di atletica il concessionario è tenuto:
- ad evitare in assenza di protezioni (tipo i teloni forniti dalla ditta esecutrice dell'intervento di manutenzione della pista) il calpestio con scarpe chiodate da calcio o con macchinari in grado di danneggiare l'integrità del manto;
 - a curare la pulizia del manto di usura della pista evitando che si depositi e accumuli fogliame o terriccio.
 - a curare la pista nel rispetto del piano di manutenzione che verrà all'uopo fornito dall'U.T.C.
5. Il concessionario dovrà comunicare annualmente gli interventi effettivamente svolti, permettendo ed agevolando le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

6. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si valutassero necessari a seguito di tali sopralluoghi.

Articolo 6 Ulteriori oneri

1. Il concessionario si impegna altresì:
 - a coordinare la propria attività con quella delle Scuole cittadine interessate all'utilizzo nel rispetto della specifica destinazione d'uso e della normativa vigente di settore secondo quanto già specificato al precedente art. 3;
 - ad assicurare l'utilizzo degli impianti, in via eccezionale e temporanea, per fini non sportivi soltanto previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico da consegnare al Servizio Sport per il prosieguo di competenza, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa da porre in essere.
 - a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale ciascun impianto sportivo per un numero massimo di 5 giornate annue. L'utilizzazione di ciascun impianto da parte del Comune sarà richiesta con preavviso scritto di almeno otto giorni e potrà essere rifiutata solo a fronte di impegni per gare di campionato già assunti in precedenza. Qualora l'Amministrazione Comunale insista per ottenere la disponibilità della struttura negli orari e nei giorni in cui sono previste competizioni sportive, i costi delle penali.
2. Il concessionario potrà apportare alle Strutture le migliorie necessarie ad una più idonea fruizione, ad esempio per quanto concerne la palestra per adeguarla a nuovi standard necessari per la partecipazione a campionati e competizioni (es. superficie di gioco, spalti pubblico, impianto d'illuminazione, ecc).
3. Le migliorie e qualunque modifica delle Strutture dovranno precedentemente essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Elpidio a Mare e dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Comune potrà negare il diritto ad apportare le migliorie qualora queste comportino: un prolungato disservizio, un'interruzione dell'utilizzo da parte dell'istituzione scolastica, lo stravolgimento delle finalità per le quali le Strutture sono destinate, ecc.
5. Qualunque miglioria rimarrà al Comune al momento dello scadere della concessione.
6. Ogni danno a cose, attrezzature o parte della struttura dovrà prevedere l'immediata segnalazione al Comune e la successiva riparazione o sostituzione.

Articolo 7 Oneri a carico del Comune

1. Restano in carico al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dal D.P.R. n. 380/2011 art. 3, ritenuti necessari per il corretto funzionamento della palestra.
2. Qualora per lo svolgimento di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal concessionario.
3. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal concessionario anche con riferimento alla qualità dei servizi.
4. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti sono comunicate per iscritto al concessionario e sono causa di possibile rescissione anticipata della concessione.
5. Inoltre è onere e responsabilità dell'Ente proprietario adeguare gli impianti alle eventuali nuove esigenze tecniche dettate da normative comunitarie, nazionali e/o regionali.
6. Per assicurare rapidità di intervento e di ripristino degli impianti, il concessionario, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale può disporre gli interventi tecnici straordinari necessari, anticipandone la spesa per conto del Comune, che provvederà al rimborso su presentazione delle relative fatture.

Articolo 8 Sponsorizzazioni

1. Al fine di incrementare le entrate permettendo l'equilibrio di bilancio della gestione, il concessionario potrà esporre all'interno degli impianti sportivi cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia.
2. Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

Articolo 9 Personale

1. Il concessionario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.
2. Il concessionario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra il medesimo e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.
3. Il concessionario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso della gestione, ferma restando la completa responsabilità del concessionario per eventuali inadempienze.
4. Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazione obbligatoria, oneri fiscali, ecc.), nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico del concessionario.
5. L'Ente comunale resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario.
6. La stipula del contratto di concessione in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale, né tra questa e gli operatori di cui il concessionario si avvale per la gestione della struttura concessa.

Articolo 10 Corrispettivo annuale

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a versare al concessionario un corrispettivo anno di € 47.000,00 IVA inclusa – suscettibile di ribasso in sede di gara in tre rate posticipate con scadenza 30 aprile, 30 giugno e 31 dicembre previa verifica da parte dell'Ufficio Sport del rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti a suo carico dalla convenzione.
2. L'erogazione è subordinata alla presentazione di regolare fattura da parte del concessionario.

Articolo 11

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto - Fidejussione

1. A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative alla concessione, il soggetto vincitore dovrà accendere apposita fidejussione (o polizza fideiussoria con primaria compagnia assicurativa o bancaria) pari al 10% del valore del contratto (percentuale che verrà maggiorata nelle misure ed al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) che dovrà recare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La scadenza della fidejussione dovrà essere non antecedente al 28.02.2018 e verrà svincolata a norma di legge.
3. La fidejussione dovrà, pena esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione dello stesso agente, attestante il possesso dei poteri di firma con gli estremi del mandato corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso.

4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla stessa nel periodo di durata del contratto.
5. La cauzione sarà integralmente incamerata dall'Amministrazione Comunale nel caso di abbandono della gestione prima della scadenza e nel caso di risoluzione per inadempimento, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 12

Obblighi e responsabilità della Ditta

1. Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. A tal fine, l'affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto:
 - per i danni causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili dei Comuni associati, per un massimale di € 1.500.000,00/sinistro;
 - per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 1.500.000,00/persona.
4. La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio affidato.
5. Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
6. Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Responsabile comunale del servizio può convocare il legale rappresentante del concessionario presso la sede del settore.
7. Per tutta la durata della gestione del servizio, il concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

Articolo 13

Inefficacia di clausole e/o patti aggiunti

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. L'aggiudicatario deve assicurare il pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati e con modalità a ciò strettamente correlate, impegnandosi a trattare tali dati con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
2. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs.196/2003.
3. Il soggetto aggiudicatario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.
4. All'atto della stipula della convenzione, l'aggiudicatario, responsabile del trattamento, comunicherà al responsabile comunale del servizio, tramite invio di una formale comunicazione, i nominativi degli incaricati per il trattamento dei dati.

5. Relativamente alle procedure di gara, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali dovranno essere fatti i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90.
7. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
8. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.
9. Tali dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti i soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
10. Relativamente alla gestione dei servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
11. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, trattando i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
12. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.
13. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dall'impresa saranno raccolti presso: il Comune di Sant'Elpidio a Mare - Area 3 Servizi Sociali e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
14. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
15. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Sant'Elpidio a Mare – Area 3 Servizi Sociali, Culturali e Demografici – Piazzale Marconi 14/f.
16. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Area 3 Servizi Sociali e Culturali.

Articolo 15

Divieto di cessione e subappalto

1. E' vietato il subappalto e la cessione del contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto; non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in atto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. E' consentita la sub-concessione di eventuali servizi o attività complementari che il concessionario dovesse allestire all'interno della struttura previo nullaosta dell'Amministrazione Comunale.

4. Le Strutture non possono essere utilizzate come sede legali di associazioni o altri soggetti privati.

Articolo 16

Inadempienze e penali

1. A discrezione dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguiti controlli sull'osservanza delle norme contrattuali e sulla qualità del servizio reso nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità della gestione, servendosi all'uopo anche del personale della Polizia Municipale.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente capitolato, il concessionario sarà soggetto a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa che regoli il servizio.
3. La misura della penale verrà stabilita dal Responsabile dell'Area nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - da € 150,00 ad € 350,00 per violazioni di lieve entità che non si siano ripetute nel tempo (non rispetti gli orari previsti per l'apertura e la chiusura, ritardi, scarsa o assente vigilanza, lievi ritardi nell'esecuzione delle disposizioni dell'ufficio, carenze delle condizioni igieniche, ecc);
 - da € 350,00 ad € 700,00 per violazioni di evidente rilevanza (violazioni degli impegni assunti; ripetute segnalazioni degli utenti, per impiego di personale senza titoli adeguati o diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, mancato rispetto degli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o ne ritardi l'esecuzione, ecc.) o per il ripetersi delle violazioni di cui al punto precedente;
 - da € 700,00 ad € 3.500,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza assicurativa, interruzione del servizio per lunghi periodi, danni materiali e/o morali agli utenti, ritardata sottoscrizione del contratto, mancata o ritardata reintegrazione della polizza fideiussoria, mancata ottemperanza alle prescrizioni del capitolato di gara o alle cause contrattuali, ecc.) o per il ripetersi di cui al punto precedente.
4. La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite fax, lettera raccomandata o PEC.
5. Il concessionario potrà far pervenire memorie difensive e/o chiedere di essere sentito dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, qualora, ne ricorrano gli estremi si procederà ai sensi del successivo art. 17.

Articolo 17

Risoluzione del contratto

1. Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con il concessionario, oltre a quanto già disposto con il precedente art. 16, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione.
2. Anche in questo caso il concessionario potrà far pervenire memorie difensive e/o chiedere di essere sentito dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo per prevalenti motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa vantare alcuna indennità o risarcimento. In tal caso, il concessionario si impegna a restituire l'impianto nel momento in cui il Comune ne faccia richiesta.
4. L'Amministrazione Comunale può recedere altresì anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento e senza giustificazione, mediante preavviso scritto di almeno 90 giorni.

5. E' comunque esclusa la corresponsione al concessionario di qualunque indennizzo o risarcimento di sorta per l'esercizio, da parte del Comune, del diritto di recesso.
6. Salva ogni altra azione contrattuale, il Comune può avvalersi della risoluzione automatica della presente convenzione, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi di inadempimento dei seguenti obblighi da considerarsi rilevanti da parte del concessionario:
 - a) per frode;
 - b) violazione del divieto di subappalto;
 - c) inadempimento grave da parte del concessionario agli obblighi assunti con il presente atto;
 - d) violazione degli obblighi di cui al presente capitolato ed al contratto, riscontrati e contestati al soggetto affidatario dagli Uffici Comunali per un massimo di due volte.
 - e) destinazione delle Strutture ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione e da altra autorizzazione;
 - f) chiusura della Strutture o interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, salvo documentata causa di forza maggiore;
 - g) violazioni, constatate dalle competenti autorità, della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;
 - h) grave e reiterata trascuratezza nell'ordine e nel decoro dei locali;
 - i) gravi mancanze o negligenze nella custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria dei locali, impianti e relative attrezzature;
 - j) gravi mancanze o negligenze che arrechino pregiudizio ai fruitori degli impianti.
 - k) impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte del concessionario per scioglimento della ragione sociale;
 - l) perdita, da parte del concessionario, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - m) mancato adempimento, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata Legge n. 136/201, per cui le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento degli impegni assunti dal concessionario, il Comune rientrerà immediatamente nel pieno possesso delle Strutture e di quanto in esso contenuto, senza alcun obbligo di prelieve formalità e salvo rivalsa sul concessionario stesso per eventuali danni cagionati.
8. In caso di danni dovuti ad ammanchi, sottrazioni, cattiva manutenzione o a cattivo uso delle Strutture, il concessionario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale in misura pari all'entità del danno arrecato come quantificato dall'ufficio tecnico comunale.
9. La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R. In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il concessionario è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature e ogni altro bene di proprietà del Comune relativo alla gestione, nello stato in cui sono stati consegnati.
10. La risoluzione per inadempimento, oltre a non pregiudicare il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti, non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
11. E' consentito al concessionario il diritto di recesso anticipato dal contratto senza alcun diritto o compenso di sorta con un preavviso di 90 giorni.

Articolo 18 Pagamenti

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Sant'Elpidio a Mare il canone annuo di concessione così come risultante in sede di gara provvedendo a liquidarlo entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul conto corrente di tesoreria del Comune. La mancata corresponsione del canone annuo darà diritto all'Ente di incamerare parte della fidejussione che dovrà essere, immediatamente dopo, reintegrata.

Art. 19

Stipula del contratto

1. La stipula del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta aggiudicazione.
2. L'Amministrazione Comunale, per motivate ragioni, potrà richiedere al concessionario, che non potrà rifiutare, l'inizio del servizio nelle more della stipula del contratto.
3. Nel caso in cui l'affidatario non si presenti alla stipula nel termine fissato e non concorrano giusti motivi, valutati tali dall'Ente stesso per la stipula tardiva, il Comune ha la facoltà di dichiararla decaduta e di procedere a nuovo affidamento, a spese dell'inadempiente.

Articolo 20

Controversie

1. Il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare – Area 3 Servizi Sociali e Culturali, fermo restando che per ogni controversia il Foro competente è quello di Fermo.

Articolo 21

Accettazione degli oneri contrattuali

1. Il concorrente dichiara, all'uopo esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità, di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni espresse nel bando e nel capitolato d'onori.
 2. Dichiara, inoltre, di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la sottoscrizione e la registrazione del contratto senza diritto di rivalsa.
 3. Il concorrente si obbliga, infine, a:
 - rispettare le norme previste dai regolamenti comunali esistenti o di futura emissione riguardanti la gestione di strutture sportive; ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie, nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto;
 - rispettare quanto previsto dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
- .



ALLEGATO 2

Al Comune di Sant'Elpidio a Mare
Servizio Sport
Piazza Matteotti n. 8
63811 Sant'Elpidio a Mare FM

Busta A
Mod. ISTANZA DI AMMISSIONE
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

per la PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO MONTEVIDONI E DELLA PALESTRA COMUNALE MIRELLA SITA IN
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
CIG 5829006

Il / La sottoscrtt_ nato/a a
il residente in
Via n. CAP
Codice Fiscale

in qualità di

- Titolare o Legale Rappresentante
(allega copia del documento di riconoscimento)
- Procuratore speciale generale, come da procura generale/speciale in data ___/___/_____ a rogito
Notaio _____ Rep. n. _____
(allegata in originale o copia conforme)

della

- Associazione Sportiva

- Impresa/Società

con sede legale in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Tel. fisso n. _____/_____

Tel. Cellulare n. _____

Fax n. _____/_____

indirizzo PEC: _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA n _____

INPS sede di _____

matricola n. _____

INAIL sede di _____

matricola n. _____

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) _____

Dipendenti n. _____

C.C.N.L. _____

CHIEDE

- di partecipare alla gara per l'affidamento in concessione della gestione del Campo Sportivo Montevidoni, e della Palestra comunale Mirella sita in Via Papa Giovanni XXIII per il periodo compreso tra il 1° MARZO 2015 e il 28 FEBBRAIO 2018;
- di partecipare come :
 - Società o Associazione Sportiva dilettantistica, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI con n. _____ Disciplina praticata: _____
 - Ente di Promozione Sportiva
 - Federazione Sportiva
 - Impresa sociale di cui al D.Lgs n. 155/2006, Ente non commerciale o Associazione senza fine di lucro operante nel settore sportivo e del tempo libero perseguendo finalità formative/ricreative/sociali
 - Impresa individuale
 - Società commerciale
 - Società cooperativa
 - Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34, comma 1, lett. b) del .Lgs. n. 163/2006
 - Consorzio tra Imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
 - Consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
 - in Raggruppamento Temporaneo R.T.I. ex art. 34, comma 1, lett. d) o Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 con i seguenti soggetti:

- o Impresa/Associazione Capogruppo:
 -
 -
 -

- o Impresa/Associazione mandante:
 -
 -
 -
 -
 -
 -

precisando che le parti del servizio e la quota percentuale del servizio stesso che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono:

_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%

- in qualità di partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) ex D.Lgs. n.240/1991

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- (nel caso di Raggruppamento Temporaneo ex art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza all'Impresa.....in qualità di capogruppo, precisando che le parti del servizio e la quota percentuale del servizio stesso che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono quelle specificate al punto 1;

(nel caso di Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà costituito Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006, precisando che le parti del servizio e la quota percentuale del servizio stesso che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono quelle specificate al punto 1;

(nel caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)

che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del contratto di appalto saranno rispettivamente eseguite dalle seguenti Imprese facenti parte del Consorzio e per le quali il Consorzio concorre:

.....
.....

che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio o Albo delle imprese artigiane di _____, con il numero _____, per le seguenti attività _____

(nel caso di Cooperative):

che l'Impresa è iscritta all'Albo delle società cooperative istituito con Decreto Ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive al n. _____ di essere anche iscritta all'Albo della Regione

- delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell'art. 9 della legge 381/1991 al n. _____
- delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell'art. 9 della legge 381/1991 al n. _____
- dei consorzi di cooperative in attuazione dell'art. 9 della legge 381/1991 al n. _____

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza sono indicati nell'apposito Allegato 2 Bis allegato al bando di gara.

Inoltre,

DICHIARA

- 1) che l'associazione/ente/società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione Sportiva Nazionale e/o al seguente Ente di Promozione Sportiva come risulta dal certificato di affiliazione (indicare l'Ente di affiliazione e gli estremi del certificato) _____;
- 2) di avere esperienza nella gestione degli impianti sportivi, come risulta dall'offerta tecnico-qualitativa (Allegato C del bando);
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna o sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né per delitti finanziari;
- 4) che l'associazione/ente/società sportiva non è in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo né è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 5) che l'associazione/ente/società sportiva è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali;
- 6) che l'associazione/ente/società sportiva non ha subito la risoluzione anticipata di contratti/convenzioni/concessioni per inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni;
- 7) che non è in corso alcuna procedura di scioglimento dell'associazione/ente/società sportiva;
- 8) che l'associazione/ente/società sportiva è stata costituita in data _____ come da atto costitutivo (indicare gli estremi di registrazione e allegare copia dell'atto
- 9) costitutivo e dello statuto).....;
- 10) di conoscere, di rispettare e adempiere ai principi generali in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro contenuti nel D.Lgs. 81/2008;
- 11) di essersi recati sul posto dove dovranno eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei corrispettivi e delle condizioni contrattuali;

- 12) di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa esecuzione del servizio richiesto;
- 13) di aver esaminato il capitolato d'oneri e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le indicazioni di svolgimento del servizio in esso indicate;
- 14) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri necessari per garantire la sicurezza, l'igiene e la qualità nei luoghi di lavoro;
- 15) di non avere situazioni debitorie in atto nei confronti del Comune di Sant'Elpidio a Mare, nel caso contrario di avere presentato un piano per l'estinzione delle stesse con le garanzie necessarie;
- 16) di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- 17) di impegnarsi a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 19) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa associazione/ente/società sportiva verrà esclusa dalla procedura di gara e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
- 20) di prendere atto ed accettare che eventuali integrazioni alla documentazione di gara e chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di Sant'Elpidio a Mare e che tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

SI IMPEGNA ALTRESÌ

a stipulare apposita convenzione approvata con determinazione del Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali e Culturali - a semplice chiamata del Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Allega alla presente domanda:

- Atto Costitutivo e Statuto dell'associazione/ente/società sportiva;
- Procura.

Luogo e data,

In fede

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ la sottoscrizione della presente domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione/Impresa non è soggetta ad autenticazione; ad essa si dovrà allegare unicamente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;➤ in caso di Raggruppamento di Associazioni/Imprese o Consorzio ordinario, costituito o da costituire, tale domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuno dei Soggetti che di esso fanno o faranno parte. |
|---|

ALLEGATO 2 BIS

Il / La sottoscritt _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ Via _____
n. _____ CAP _____ Codice Fiscale _____ in qualità di

- Titolare o Legale Rappresentante
(allega copia del documento di riconoscimento)
- Procuratore speciale o generale, come da procura generale/speciale in data ___/___/_____ a
rogito Notaio _____ Rep. n. _____
(allegata in originale o copia conforme)

della

- Associazione Sportiva

- _____
Impresa/Società

con sede legale in _____ CAP _____
Prov. _____ Via _____ n. _____

ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 84 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
 1. cognome e nome _____
nato a _____ Prov. _____ il _____;
 2. cognome e nome _____
nato a _____ Prov. _____ il _____;
 3. cognome e nome _____
nato a _____ Prov. _____ il _____;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea, che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter, di cui al D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- (oppure)
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Luogo e data, _____

In fede

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

➤ la sottoscrizione della presente domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione/Impresa non è soggetta ad autenticazione; ad essa si dovrà allegare unicamente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;



ALLEGATO 3

Al Comune di Sant'Elpidio a Mare
Servizio Sport
Piazza Matteotti n. 8
63811 Sant'Elpidio a Mare FM

Busta C
Mod. OFFERTA ECONOMICA

per la PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO MONTEVIDONI E DELLA PALESTRA COMUNALE MIRELLA SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG 5829006

Il / La sottoscritt_, nato/a a
il residente in
Via n. CAP
Codice Fiscale

in nome del concorrente
con sede legale in Via
n. CAP Codice Fiscale
Partita IVA

nella sua qualità di:

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale
- soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
 - Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 - Società (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo:

- Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
- Consorzio tra Imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
- Consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
- in Raggruppamento Temporaneo R.T.I. ex art. 34, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006
 - costituito
 - non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario ex art. 34, lett. e) del D.Lgs. 163/2006
 - costituito
 - non costituito;
- GEIE ex art. 34, lett. F) del D.Lgs. 163/2006
- Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006

OFFRE
per la gestione del servizio oggetto del bando

1. un corrispettivo annuo complessivo e incondizionato di _____ (in cifre), dicasi _____ virgola _____) (in lettere), corrispondente al ribasso del _____ %, dicasi _____ (in lettere) sull'importo posto a base di gara di € 47.000,00 IVA inclusa

2. un canone annuo complessivo e incondizionato di _____ (in cifre), dicasi _____ virgola _____) (in lettere), corrispondente al ribasso del _____%, dicasi _____ (in lettere) sull'importo posto a base di gara di € 5.800,00 + IVA

Luogo e data,

In fede

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

► N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti mandanti.

firma _____
per l'Associazione /Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____
per l'Associazione/Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____
per l'Associazione/Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

- Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- Ogni pagina del presente modello dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del Legale rappresentante.